



COMUNE DI MONTABONE

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

L'anno duemilaventidue addi venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLO Giovanni Giuseppe - Sindaco	Sindaco	X	
CAZZOLA Cristina - Consigliere	Consigliere		X
CIOCCA Francesca - Consigliere	Consigliere	X	
FANZAGA Diego - Consigliere	Consigliere		X
PARODI Flavio - Consigliere	Consigliere		X
RIVESSI Serafino Giuseppe - Consigliere	Consigliere		X
BIANCHIN Alessio - Consigliere	Consigliere	X	
GRECO Diego - Consigliere	Consigliere	X	
GALLO Marco - Consigliere	Consigliere	X	
CAZZOLA Marika - Consigliere	Consigliere	X	
BOGGERO Davide - Consigliere	Consigliere		X
Totale		6	5

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale BAVA Dr. Andrea Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Giovanni Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 22 del 21 dicembre 2018;

Considerato che la rilevazione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

– di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

- di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

DENOMINAZIONE	SEDE	% DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE	VALORE €	AZIONI
G.A.I.A. S.P.A. – GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO	Via Brofferio n° 48 14100 ASTI C.F. 01356080059	0,12 PARTECIPAZIONE E DIRETTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RECUPERO DEI MATERIALI	6.510,00	21
A.M.A.G.. SPA AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA E GAS S.P.A.	Via Damiano Chiesa n° 18 15100 ALESSANDRIA C. F. 01830160063	0,00006 PARTECIPAZIONE E DIRETTA	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE,CAPTAZIONE ADDUZIONE,DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	5,00	1

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: GALLO Giovanni Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
F.to: BAVA Dr. Andrea Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/01/2023 al 05/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montabone, lì 21/01/2023

Il Funzionario Delegato
F.to: ASPERTI Rosalinda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 21/01/2023

Il Vice Segretario Comunale
BAVA Dr. Andrea Giuseppe

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
CONTABILE ED ECONOMICO	Favorevole	20/12/2022	F.to:GALLO Giovanni Giuseppe	
TECNICO AMMINISTRATIVO	Favorevole	20/12/2022	F.to:BAVA Dr. Andrea Giuseppe	

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Montabone, lì _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to: BAVA Dr. Andrea Giuseppe